

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
S E G R E T E R I A

Prot. 498272/12
CIRCOLARE N. 3540/5990

Roma, 12.02.2001

AI SIGNORI DIRETTORI
DEGLI II.PP. DELLA REPUBBLICA

E, p.c.

AI SIGNORI PROVVEDITORI
AI SIGNORI DIRETTORI
DEGLI UFFICI CENTRALI
AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'I.S. DI STUDI PENITENZIARI

LORO SEDI

OGGETTO: ricezione di pacchi, articolo 14 del DPR 30 giugno 2000, n. 230.

L'art. 14 del nuovo regolamento di esecuzione, in maniera innovativa rispetto al regolamento previgente, contiene un'esplicita disciplina del numero, della periodicità e del contenuto dei pacchi ricevibili dall'esterno da parte dei detenuti e degli internati negli istituti di pena. Il passaggio da una normazione mediante circolare ad una normazione regolamentare, di grado secondario nella gerarchia delle fonti, risponde all'evidente finalità di uniformare in tutti gli istituti della Repubblica le diverse prassi operative. A ciò consegue, tuttavia, l'impossibilità di derogare mediante previsioni differenti, in ossequio alle norme che disciplinano i rapporti tra fonti di grado diverso, a quanto previsto in sede regolamentare.

Formulata tale necessaria premessa, appare opportuno offrire sul piano interpretativo alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma in esame.

§1 Per quanto concerne il numero e la periodicità dei pacchi, deve ritenersi che il riferimento a quattro pacchi al mese di cui al comma sesto dell'articolo in esame, debba intendersi come limite massimo, da coordinarsi con l'ulteriore limite posto in via concorrente dalla norma in riferimento al peso, che deve essere *“complessivamente ... non superiore a venti chili”*.

Tale interpretazione trova fondamento sia nell'indicazione del mese come parametro temporale di riferimento, sia nell'indicazione del peso consentito in via complessiva e non in riferimento ad ogni singolo pacco. Da ciò discende che non può essere disposta dal regolamento interno dell'istituto una periodicità nella ricezione dei pacchi commisurata ad un parametro temporale diverso da quello indicato nella norma (ad es. un pacco alla settimana), né può essere imposto un limite di peso in riferimento a ciascun pacco, rientrando nelle facoltà del detenuto o dell'internato ricevere, nei limiti sopra specificati, più pacchi, anche di peso diverso, in unica o più soluzioni, ovvero un unico pacco di peso pari al massimo consentito.

In tal modo non risulta frustrata la finalità di permettere anche a chi non sia prossimo all'abitazione di ricevere aiuto dai propri familiari.

§2 Avuto riguardo al contenuto dei pacchi, a norma dell'art. 14, comma sesto, risultano consentiti, per previsione espressa, generi di abbigliamento e generi alimentari. Tale disposizione va tuttavia coordinata con la previsione di cui al comma primo del medesimo articolo, il quale demanda al regolamento interno l'individuazione dei generi e degli oggetti *“finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive”* di cui è consentito *“il possesso, l'acquisto e la ricezione”*, specificando altresì che nell'individuazione dovrà tenersi conto delle *“nuove strumentazioni tecnologiche”*. Alla luce di tale dato testuale, si può, dunque, affermare che, una volta emanati i regolamenti interni, deve ritenersi senz'altro consentita la ricezione mediante pacco dei generi e degli oggetti ivi individuati.

Con particolare riferimento ai generi alimentari, il comma sesto dell'articolo in esame specifica che deve trattarsi di generi alimentari di consumo comune "*che non richiedono manomissioni in sede di controllo*". Circa il significato da attribuire a tale espressione deve ritenersi che rientrano nella categoria specificata dalla norma tutti i generi alimentari che, per loro natura intrinseca o per le modalità di confezionamento, possono essere agevolmente ed accuratamente ispezionati senza interventi manipolativi, non assumendo di per sé rilievo decisivo la circostanza che il bene si presenti in confezione sigillata, apparendo invece determinante che, nonostante la sigillatura, sia possibile ispezionarne con certezza il contenuto.

In ogni caso, la ricezione dall'esterno di generi alimentari non appare consentita in via generale, ma risulta condizionata al rispetto dei limiti posti dal regolamento interno dell'istituto, cui la norma in esame demanda espressamente l'individuazione dei casi e la specificazione delle modalità attraverso cui tale ricezione deve ritenersi autorizzata.

Non è comunque in alcun modo consentita la ricezione di generi ed oggetti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza. Le SS. LL. cureranno che il personale addetto al controllo prenda particolare attenzione al rispetto della disposizione di cui al comma terzo, prima parte, dell'articolo in esame.¹

§3 Deve ritenersi cessata la possibilità di ricezione di due pacchi annuali contenenti vestiario stagionale, deponendo inequivocabilmente in tal senso la circostanza che la disposizione in esame, nel regolare la periodicità della ricezione dei pacchi, non contiene alcuna previsione sul punto. I detenuti e gli internati potranno, dunque, ricevere il vestiario necessario per il cambio di stagione soltanto attraverso i quattro pacchi mensili.

§4 Diversamente, in considerazione del fatto che l'articolo 14 non contiene alcuna disciplina circa le modalità di ricezione dei pacchi, in mancanza di espresso divieto, deve ritenersi ammessa senza particolari limitazioni (e, dunque, indipendentemente dall'avvenuta fruizione del colloquio nell'arco temporale immediatamente precedente), la possibilità di ricevere pacchi pervenuti per posta o

¹ "Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche".

per corriere, fermo restando quanto stabilito dalla norma in ordine al numero, alla periodicità ed al contenuto dei pacchi.

E' comunque vietata la ricezione di pacchi pervenuti per posta o per corriere sprovvisti dell'indicazione del mittente ovvero con un mittente evidentemente falso o non rispondente al vero.

§5 Ferme restando le previsioni di cui ai decreti applicativi dei regimi di cui all'art. 14 bis ed all'art. 41 bis, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, nonché delle circolari relative, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 trovano applicazione anche nei confronti dei detenuti sottoposti ai citati regimi derogatori.

§6 Sono abrogate le circolari n. 3068/5518 del 31 ottobre 1984, limitatamente alla parte inerente i pacchi, n. 3070/5520 del 16 novembre 1984 e n. 3075/5525 del 23 novembre 1984.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Estensore: dott.ssa Maria Letizia Tricoli, magistrato